

ACCESSO ALLE MEMORIE INVIATE DALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUSTIZIALE DINANZI ALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo statale di

FATTO

Il prof. ricorrente, docente di materie letterarie e latino, classe di concorso A011 presso il Liceo resistente, è stato collaboratore dei dirigenti scolastici del Liceo per circa anni, ossia fino al, data nella quale ha rassegnato le proprie dimissioni dopo l'insediamento dell'attuale dirigente scolastica, dott.ssa

A seguito di un ricorso presentato dal prof. alla Commissione e deciso in data 15 febbraio 2019, il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza di alcuni documenti. Pertanto, con istanza del 25 febbraio 2019, il prof. ha chiesto di accedere alla memoria presentata dall'amministrazione a questa Commissione in quella procedura ed alla denuncia di smarrimento dei verbali relativi a delibere del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti, organi collegiali di cui il ricorrente era parte, delibere assunte precedentemente all'insediamento dell'attuale dirigente scolastica.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 21 marzo 2019 ha negato il chiesto accesso in quanto avente ad oggetto "atti defensionali", ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 16.01.1996.

DIRITTO

L'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 16.01.1996 citato da parte resistente a sostegno del proprio diniego dispone che: *"Il presente regolamento individua, in conformità con l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dall'Avvocatura dello Stato o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352"*.

Nella presente fattispecie, i chiesti documenti non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione sopra citata. La memoria inviata dall'Amministrazione alla Commissione è, pertanto, accessibile dal prof., in quanto lo stesso è parte del relativo procedimento giustiziale instaurato dinanzi a questa Commissione. A tacer d'altro, l'accesso è quindi coesenziale con il diritto di difesa.

Il ricorrente, poi, quale componente degli organi collegiali sopra citati, è titolare di un interesse qualificato ad accedere alla denuncia di smarrimento dei verbali. Pertanto, la Commissione rileva con riguardo agli stessi la fondatezza del gravame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita parte resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione resa dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 15 aprile 2019)